

N. 04495/2009 REG.SEN.

N. 00594/2004 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 594 del 2004, proposto da:

Villa Gianni e Villa Fulvio, rappresentati e difesi dall'avv. Bruno Santamaria, con domicilio eletto presso Bruno Santamaria in Milano, Galleria del Corso, 2;

contro

Comune di Monza, rappresentato e difeso dagli avv. Annalisa Bragante, Paola Brambilla, domiciliata per legge in Milano, via della Guastalla, 8;

per l'annullamento

con tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi, a) del provvedimento di ingiunzione prot. n. 64832 emesso, a firma del Direttore del Settore Gestione urbanistica, ai sensi dell'art. 31 D.P.R. 380/01, il 17 novembre 2003 e notificato al sig. Villa Gianni successivamente; b) del provvedimento di ingiunzione prot. n. 68473 emesso, a firma del Direttore del Settore Gestione urbanistica, ai sensi dell'art. 31 D.P.R. 380/01, il 4 dicembre 2003 e notificato al sig. Villa Fulvio il 20 dicembre 2003.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Monza;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 05/06/2009 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. – Il signor Villa Gianni è proprietario unico di un immobile sito in Monza in fregio alla via Stradella, 19, che ha formato oggetto di lavori di ampliamento iniziati nell'anno 2002. A seguito degli accertamenti effettuati dal Comune, però, è risultato che i lavori erano iniziati senza titolo edilizio per cui l'interessato ha presentato in data 05 marzo 2003 domanda di accertamento di conformità, che è stata respinta dal Comune in data 5 maggio 2003. Quindi in data 17 novembre 2003 e 4 dicembre 2003 il Comune ha ingiunto ai signori Villa la demolizione delle opere abusive. Successivamente il signor Villa Gianni ha presentato due domande di condono in data 24 marzo 2004 (nn. 7 e 8).

Contro le ordinanze di demolizione impugnate i ricorrenti hanno sollevato il motivo della violazione e falsa applicazione dell'art. 32 della L. 326/03 e dell'art. 44 della L. 47/1985 in quanto, a loro dire, emanate in contrasto con tali disposizioni che dispongono la sospensione dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali relativi ad immobili che possono formare oggetto di condono.

La causa, nell'udienza pubblica del 5 giugno 2009, è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. – Va rilevato, in primo luogo, che l'ingiunzione di demolizione di un'opera abusivamente realizzata perde di efficacia qualora l'interessato abbia attivato il

procedimento di condono o di accertamento di conformità, previsti dalla legge. Ciò in quanto il riesame dell'abusività dell'opera, al fine di verificarne l'eventuale sanabilità comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento che vale, comunque, a superare il provvedimento sanzionatorio originariamente adottato dall'Amministrazione. Tale effetto si produce anche nel caso in cui la domanda di condono edilizio sia stata proposta oltre il termine previsto dall'ordinanza di demolizione per adempiere, purchè nei termini di legge, come nel caso in questione.

Nell'ipotesi di rigetto di detta istanza, infatti, l'amministrazione deve emanare un nuovo provvedimento sanzionatorio con l'assegnazione, in tal caso, di un nuovo termine per adempiere.

Dal superamento del provvedimento sanzionatorio originariamente adottato dall'Amministrazione consegue che l'interesse del responsabile dell'abuso edilizio "si sposta" dall'annullamento del provvedimento sanzionatorio già adottato, a quello del nuovo provvedimento, esplicito o implicito, di rigetto dell'istanza di sanatoria, con conseguente improcedibilità del ricorso ove già pendente all'atto della presentazione dell'istanza di sanatoria.

3. – Per tali ragioni il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere a cagione della sopravvenuta inefficacia dei provvedimenti impugnati.

4. – Naturalmente, all'esito del procedimento di condono, se negativo, l'Amministrazione dovrà adottare i conseguenti necessari provvedimenti.

Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, sezione

seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 594/2004, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 05/06/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Mario Arosio, Presidente

Carmine Maria Spadavecchia, Consigliere

Alberto Di Mario, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/07/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO